

Informativa per gli assicurati delle assicurazioni collective

pagina 2

Condizioni d'assicurazione dell'assicurazione annullamento e interruzione di viaggio per le carte Charge e le carte di credito di Swisscard AECS GmbH

da pagina 3

La seguente informativa per i clienti offre una panoramica dell'identità degli assicuratori e dei contenuti essenziali del contratto d'assicurazione. I diritti e gli obblighi concreti delle persone assicurate si evincono dalle condizioni d'assicurazione, da eventuali moduli di adesione o attestati d'assicurazione e dalle disposizioni legali vigenti (Legge federale sul contratto d'assicurazione, di seguito denominata «LCA»).

1. Contraenti

Swisscard AECS GmbH, quale emittente (nel prosieguo: «emittente») di carte Charge e di credito (nel prosieguo: «carta/e») ha stipulato con l'assicuratore menzionato qui di seguito un contratto collettivo di assicurazione di cui i titolari di carte possono avvalersi mediante adesione opzionale al contratto collettivo di assicurazione stesso. In base a tale adesione viene concesso alle persone assicurate (v. cifra 2) nei confronti dell'assicuratore, ma non dell'emittente, il diritto a determinate prestazioni (v. cifra 3).

L'assicuratore, e quindi il soggetto che assume il rischio delle coperture descritte qui di seguito, è:

Allianz Assistance

AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera), con sede in Richtiplatz 1 a 8304 Wallisellen (nel prosieguo: «assicuratore»).

Nel quadro della fornitura delle proprie prestazioni l'assicuratore ha facoltà di delegare determinati compiti a terzi fornitori di servizi.

2. Persone assicurate

Le persone assicurate si evincono dalla definizione di cui alla pagina 3 delle condizioni d'assicurazione.

3. Rischi assicurati ed estensione della copertura assicurativa

I rischi assicurati e l'estensione della copertura assicurativa (incl. esclusioni dalla copertura assicurativa), nonché le singole prestazioni assicurative si evincono dalle condizioni d'assicurazione, in particolare dalla panoramica delle prestazioni assicurative (pagina 4).

4. Come si calcola il premio?

Nell'ambito della procedura d'adesione al contratto collettivo di assicurazione, il premio viene espressamente comunicato.

5. Quali sono i doveri e gli obblighi delle persone assicurate?

I doveri e gli obblighi sono esposti dettagliatamente nelle condizioni d'assicurazione e nella LCA.

Rientra, per esempio, fra i doveri fondamentali delle persone assicurate quanto segue:

- Se si verifica un sinistro, bisogna comunicarlo immediatamente all'assicuratore.
- Nell'eventualità di accertamenti dell'assicuratore, p.es. in caso di sinistro, le persone assicurate devono collaborare e fornire tutta la documentazione necessaria (obbligo di collaborazione).
- In caso di sinistro occorre adottare le misure ragionevoli atte a ridurre e accertare il danno (obbligo di riduzione del danno).
- Se del caso, il titolare della carta principale è tenuto a informare le altre persone assicurate (in particolare i titolari di carte supplementari) sui punti sostanziali della copertura assicurativa e sugli obblighi in caso di sinistro, come pure sul fatto che le presenti condizioni d'assicurazione possono essere chieste in qualsiasi momento alla società Swisscard AECS GmbH, Neugasse 18, CH-8810 Horgen, oppure consultate sul sito swisscard.ch.

6. Durata della copertura assicurativa

Di regola la copertura assicurativa sussiste finché vi è un rapporto contrattuale vi-

gente relativo alla carta ed è stato sottoscritto il contratto collettivo di assicurazione. Disposizioni particolari concernenti la disdetta della copertura assicurativa sono contenute nelle condizioni d'assicurazione.

7. Modifica dell'estensione della copertura/ delle condizioni d'assicurazione

L'assicuratore e l'emittente possono adeguare le condizioni d'assicurazione (ivi comprese le somme assicurate) conformemente alle disposizioni contenute nelle CGA (si veda al riguardo la cifra III. 8 CGA).

8. Informativa sul trattamento dei dati personali

L'assicuratore elabora i dati ricavati dai documenti contrattuali o dall'esecuzione del contratto e li utilizza in particolare per determinare il premio, per l'accertamento del rischio, per la liquidazione dei casi assicurati, per analisi statistiche e per scopi di marketing. I dati vengono rilevati, trattati, conservati e cancellati personalmente oppure fisicamente o elettronicamente, secondo le prescrizioni di legge. L'assicuratore può scambiare e trasmettere dati da elaborare, nella misura necessaria, con terzi direttamente coinvolti nell'esecuzione del contratto in Svizzera e all'estero, in particolare con l'emittente, coassicuratori e riassicuratori, fornitori di servizi, nonché società nazionali ed estere dell'assicuratore. Inoltre, l'assicuratore può chiedere a pubblici uffici e altri terzi informazioni utili, segnatamente sull'andamento del danno. La persona assicurata ha il diritto di chiedere all'assicuratore le informazioni previste per legge riguardo al trattamento dei dati concernenti la persona assicurata.

CONDIZIONI D'ASSICURAZIONE DELL'ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO E INTERRUZIONE DI VIAGGIO PER LE CARTE CHARGE E LE CARTE DI CREDITO DI SWISSCARD AECS GMBH

I. Struttura delle condizioni/Preambolo/Definizioni

I.) A. Struttura delle condizioni

Le condizioni d'assicurazione sono strutturate come segue:

- I. Struttura delle condizioni/Preambolo/Definizioni
- II. Panoramica delle prestazioni assicurative
- III. Condizioni generali d'assicurazione (CGA)
- IV. Condizioni particolari d'assicurazione (CPA)
- V. Tabella sinistri

La panoramica delle prestazioni assicurative definisce in modo esaustivo le prestazioni assicurate in caso di sinistro, a complemento sia delle Condizioni generali sia delle Condizioni particolari d'assicurazione.

Le Condizioni generali d'assicurazione trovano applicazione nel caso in cui le Condizioni particolari d'assicurazione non prevedano altre regole. Tuttavia, in caso di contraddizioni vale quanto stabilito dalle Condizioni particolari d'assicurazione.

Infine, la tabella sinistri elenca i giustificativi da inoltrare quando si verifica un sinistro. In caso di contraddizioni, è poizore rispetto alle Condizioni generali e particolari d'assicurazione.

I.) B. Preambolo

Swisscard AECS GmbH ha stipulato con l'assicuratore un contratto collettivo di assicurazione che in caso di adesione garantisce ai titolari delle carte e alle altre persone assicurate il diritto a determinate prestazioni, che può essere rivendicato **nei confronti dell'assicuratore, ma non di Swisscard AECS GmbH né di terzi da essa incaricati della gestione del rapporto contrattuale.**

Se del caso, il titolare della carta principale è tenuto a informare le altre persone assicurate (in particolare i titolari di carte supplementari) sui punti sostanziali della copertura assicurativa e sugli obblighi in caso di sinistro, come pure sul fatto che le presenti condizioni d'assicurazione possono essere chieste in qualsiasi momento alla società Swisscard AECS GmbH, Neugasse 18, CH-8810 Horgen, oppure consultate sul sito swisscard.ch

Dopo aver preso conoscenza del diritto alla prestazione assicurata, ogni sinistro deve essere notificato subito e direttamente all'assicuratore, in caso contrario le prestazioni dovute potrebbero subire riduzioni.

I.) C. Definizioni

Nell'interesse della leggibilità si è rinunciato all'uso della doppia forma maschile/femminile.

Definizione dei termini menzionati nelle presenti condizioni d'assicurazione:

Anticipi

Pagamento anticipato di voci del danno che non sono coperte dall'assicurazione e che la persona assicurata deve rimborsare all'assicuratore entro un mese dalla corrispondenza dell'anticipo o dal ritorno nello Stato di domicilio.

Assicuratore

Per tutte le prestazioni assicurative, eccettuata l'assistenza legale: AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera).

Solamente per l'assistenza legale:

CAP, Compagnia d'Assicurazione di Protezione giuridica S.A.

Carta

Carta Charge e/o carta di credito emessa dall'emittente.

CGA

Condizioni generali d'assicurazione valide per tutte le prestazioni assicurative (sezione III).

CPA

Condizioni particolari d'assicurazione valide per alcune prestazioni assicurative (sezione IV).

Credito di viaggio

Importo per risarcire le spese di viaggio nel quadro dello scopo o delle prestazioni assicurate.

Incaricato liquidazione sinistri

L'assicuratore menzionato nella tabella sinistri, in base al caso specifico.

Domicilio risp. domicilio abituale

Luogo in cui la persona assicurata soggiorna / ha soggiornato prevalentemente nel corso di un anno civile.

Emittente

Swisscard AECS GmbH, in veste di società emittente di carte, come pure terzi da essa incaricati per la gestione della relazione con carte.

Estero

Tutti gli Stati, eccetto lo Stato in cui la persona assicurata ha il suo domicilio abituale.

Importo minimo del danno

Importo a partire dal quale il danno è coperto dall'assicurazione.

Mezzi di trasporto pubblici

I seguenti mezzi di trasporto ufficialmente ammessi per il trasporto per via di terra, acqua o aria di persone, contro pagamento e con orario predefinito: treno, tram, metropolitana, ferrovie sopraelevate, autobus, nave/battello o un aereo immatricolato per il trasporto civile, come pure taxi e vetture a noleggio, ossia automobili contro pagamento.

Non sono considerati mezzi di trasporto pubblici, ai sensi delle presenti condizioni:

- veicoli su rotaie impiegati nei parchi di divertimento o in strutture simili;
- scivoli;
- autobus e aeromobili utilizzati per percorsi terrestri/aerei in cui il punto di partenza corrisponde a quello di arrivo;
- aeromobili il cui proprietario o titolare di un contratto leasing è anche titolare della carta;
- aeromobili a noleggio (charter, esclusi gli aerei di linea);
- veicoli spaziali, aeromobili militari o qualsiasi altro aeromobile il cui utilizzo richiede speciali autorizzazioni;
- altri mezzi di trasporto utilizzati principalmente a scopo abitativo (p.es. navi da crociera, camper, roulotte, case galleggianti, ecc.).

Panne

È considerata panne qualsiasi avaria improvvisa e impreveduta del veicolo assicurato in seguito a un guasto elettrico o meccanico che rende impossibile o vieta a norma di legge la prosecuzione del viaggio. Sono equiparati a una panne: un difetto dei pneumatici, la mancanza di carburante, la chiave del veicolo rimasta chiusa all'interno dello stesso o la batteria scarica. Il furto, lo smarrimento o il danneggiamento della chiave del veicolo o il rifornimento con un carburante sbagliato non sono considerati una panne.

Persona assicurata

Il titolare della carta principale risp. il titolare di una carta supplementare, il suo coniuge / partner registrato o la persona che assume tale ruolo, che vive nella stessa economia domestica, i suoi figli o i figli del suo coniuge / partner registrato o della persona che assume tale ruolo che hanno diritto al mantenimento, fino al compimento del 25° anno di età, a prescindere dal loro domicilio.

Persone vicine

Coniuge, partner registrato o la persona che assume tale ruolo, figli, genitori, fratelli, suoceri, generi/nuore, cognati, nonni, abiatichi e figli del partner registrato o della persona che assume tale ruolo.

Sinistro

Ogni evento che causa un danno rientrante nell'ambito di applicazione dell'assicurazione.

Somma d'assicurazione

Ammontare massimo della prestazione finanziaria o dell'indennizzo conformemente alla panoramica delle prestazioni assicurative.

Stato di domicilio

Stato in cui la persona assicurata ha il suo domicilio abituale.

Titolare della carta

Il titolare di una carta.

Titolare della carta principale

La persona che ha richiesto una carta principale all'emittente e che, a proprie spese e su propria responsabilità, può richiedere l'emissione di carte supplementari.

Titolare di una carta supplementare

Persona alla quale l'emittente ha rilasciato una carta supplementare su richiesta del titolare della carta principale.

Trasporto alternativo

Trasporto sostitutivo con i mezzi pubblici, per spostarsi dal luogo di partenza inizialmente prenotato alla destinazione originariamente prenotata.

Viaggio assicurato

È considerato viaggio un soggiorno di durata superiore a un giorno in un luogo distante almeno 30 km dal domicilio abituale, con esclusione dei tragitti per recarsi al o tornare dal lavoro. Per determinate prestazioni la copertura assicurativa è limitata ai viaggi all'estero.

II. Panoramica delle prestazioni assicurative

Prestazioni assicurative (assicurazione danni) Per spese di viaggio e/o soggiorno	Somma d'assicurazione in CHF per ogni sinistro e persona assicurata	Campo di validità geografico
<ul style="list-style-type: none"> • annullamento o interruzione del viaggio in seguito a decesso, infortunio, malattia, catastrofi naturali, terrorismo, ecc. • ritardo della partenza > 12 ore • mancato inizio del viaggio in seguito a panne, infortunio, sciopero, maltempo, ecc. 	15 000	in tutto il mondo

Assicuratore::

Allianz  Assistance

AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Paris)
Zweigniederlassung Wallisellen (Schweiz)
Richtplatz 1, 8304 Wallisellen
Tel. +41 44 283 38 39
info.ch@allianz.com; www.allianz-travel.ch

1 Quando inizia e quando termina la copertura assicurativa?

1.1 La copertura assicurativa ha inizio il giorno concordato dal titolare della carta con l'emittente in fase di adesione al contratto collettivo di assicurazione. L'adesione al contratto collettivo di assicurazione ha durata annuale a contare dalla data specificata nella conferma di assicurazione. Una volta concluso il periodo di adesione concordato, l'adesione viene prorogata tacitamente volta per volta per un ulteriore anno, a meno che il titolare della carta o l'emittente non presentino una disdetta scritta con un preavviso di tre mesi.

1.2 La copertura assicurativa termina, in qualsiasi caso, con la fine del rapporto contrattuale legato alla carta, ai sensi delle Condizioni generali dell'emittente, o con la cessazione dell'adesione al contratto collettivo di assicurazione.

2 In quali casi non esiste alcuna copertura assicurativa o sussiste soltanto una copertura limitata?**2.1 Pretese simili**

Se la persona assicurata ha diritto alle prestazioni di un altro contratto d'assicurazione (assicurazione privata o sociale, facoltativa od obbligatoria), la copertura dell'assicuratore si limita alla parte delle prestazioni assicurative che superano quelle dell'altro contratto d'assicurazione. Complessivamente i costi sono risarciti solo una volta.

2.2 Prestazioni di terzi

Se l'assicuratore ha fornito prestazioni per un danno assicurato altrove, tali prestazioni vanno considerate un anticipo. Il rimborso dell'anticipo avviene mediante cessione all'assicuratore dei diritti della persona assicurata nei confronti dell'altro assicuratore obbligato alle prestazioni. La cessione avviene in sostituzione del pagamento e ha effetto liberatorio per la persona assicurata.

2.3 Esclusioni

Oltre alle limitazioni e alle esclusioni fissate nelle CPA, non sussiste in linea di principio alcuna copertura assicurativa per i danni di seguito elencati:

2.3.1 danni causati intenzionalmente dalla persona assicurata;

2.3.2 danni causati dalla persona assicurata mediante o durante la perpetrazione intenzionale di un delitto o un crimine o il tentativo intenzionale di perpetrare un delitto o un crimine;

2.3.3 danni causati da eventi bellici dichiarati o meno oppure da guerre civili; Il diritto alla prestazione si estingue alla fine del 14° giorno dall'inizio di una guerra o di una guerra civile nel territorio dello Stato in cui si trova la persona assicurata. L'estensione non vale per i viaggi in o attraverso Stati in cui era già in corso una guerra o una guerra civile prima che il viaggio cominciasse. Non vale nemmeno in caso di partecipazione attiva alla guerra o alla guerra civile;

2.3.4 danni causati da energia nucleare;

2.3.5 danni causati direttamente o indirettamente o ai quali hanno contribuito incidenti con sostanze radioattive, biologiche o chimiche;

2.3.6 Sono inoltre escluse le spese che sarebbero sopravvenute se il sinistro non si fosse verificato.

3 Cosa bisogna fare quando si verifica un evento assicurato o in caso di sinistro? (Obblighi)

Senza la collaborazione della persona assicurata, l'assicuratore non può procedere agli accertamenti delle prestazioni e quindi non può nemmeno fornirle. La persona assicurata ha gli obblighi seguenti (in caso di decesso della stessa, sono equiparate alla persona assicurata le persone aventi diritto al capitale per il caso di decesso):

3.1 Aspetti generali:

3.1.1 prendere tutte le misure possibili per evitare un sinistro o diminuirne la portata;

3.1.2 informare immediatamente l'assicuratore, in modo completo e veritiero, indicando tutti i dettagli, di una circostanza, che potrebbe comportare per l'assicuratore l'obbligo di fornire prestazioni;

3.1.3 inviare all'assicuratore la documentazione menzionata nella tabella sinistri (sezione V) o provvedere a che tale documentazione sia resa disponibile;

3.1.4 autorizzare l'assicuratore a effettuare qualsiasi indagine ragionevole per identificare la causa del sinistro e l'ammontare della prestazione dovuta;

3.1.5 attenersi alle istruzioni dell'assicuratore;

3.1.6 se necessario, autorizzare terzi (p.es. medici, altri assicuratori, fornitori di prestazioni e autorità) a comunicare le informazioni occorrenti;

3.1.7 informare l'assicuratore dell'esistenza di altre assicurazioni applicabili al sinistro, nonché delle pretese avanzate per tali assicurazioni e delle relative indennità ricevute, come pure dell'obbligo di risarcimento da parte di altri terzi;

3.2 in base alla prestazione assicurata:

3.2.1 chiamare immediatamente un medico se un infortunio può comportare un obbligo di prestazione;

3.2.2 seguire le prescrizioni impartite dai medici;

3.2.3 sottoporsi a un esame da parte di un medico incaricato dall'assicuratore;

3.2.4 notificare entro 48 ore un decesso in seguito a infortunio, anche se l'infortunio è già stato notificato;

3.2.5 autorizzare l'assicuratore, se si chiede il versamento di una prestazione per un caso di decesso in seguito a infortunio, a far eseguire un'autopsia da parte di un medico incaricato dal medesimo, se ciò si può ragionevolmente pretendere ed è necessario per la liquidazione del sinistro;

3.2.6 denunciare immediatamente alle autorità di polizia competenti qualsiasi danno conseguente ad atti punibili, come pure a incendi o esplosioni e farsi consegnare un attestato che certifichi tale denuncia;

3.2.7 adottare tutti i provvedimenti necessari e proporzionati per ritrovare una cosa perduta o rubata, come pure per identificare e perseguire giuridicamente il/i colpevole/i.

4 Quali conseguenze comporta l'inosservanza di tali obblighi?

Se in caso di sinistro viola un obbligo a cui deve ottemperare, la persona assicurata perde il diritto alla prestazione assicurata, ossia l'assicuratore ha il diritto di ridurre o rifiutare le prestazioni, a meno che la persona assicurata non dimostri di non avere violato l'obbligo intenzionalmente né per grave negligenza.

In caso di violazione intenzionale o per negligenza grave, la persona assicurata mantiene però il diritto alla prestazione, se la violazione non ha influito sulla constatazione del sinistro né sul calcolo della prestazione.

5 Quando cadono in prescrizione i diritti derivanti dal contratto?

Per i diritti derivanti dal contratto d'assicurazione vale il termine di prescrizione legale di cinque anni. Il termine inizia a decorrere con il verificarsi dell'evento assicurato.

6 Qual è il foro competente?

6.1 Fori competenti per le azioni della persona assicurata o dell'avente diritto, in caso di controversie derivanti dalle presenti condizioni d'assicurazione, sono, a scelta:

– la sede della succursale svizzera dell'assicuratore;

– il domicilio svizzero o la sede, a norma del diritto civile, della persona assicurata o dell'avente diritto.

6.2 Foro competente per le azioni avviate dall'assicuratore è il domicilio, a norma del diritto civile, della persona assicurata.

6.3 Restano in ogni caso riservate le disposizioni imperative per la competenza del foro.

7 Di cosa bisogna tener conto per le comunicazioni all'assicuratore?**7.1 Che cosa occorre fare in caso di cambiamento di indirizzo?**

Tutte le notifiche e le dichiarazioni destinate all'assicuratore devono essere trasmesse per iscritto (p.es. a mezzo lettera, fax, posta elettronica).

Vanno inviate all'indirizzo di contatto dell'assicuratore indicato a pagina 4.

7.2 Qualora il cambiamento di indirizzo non sia stato comunicato né all'assicuratore né all'emittente, l'invio di una lettera raccomandata all'ultimo indirizzo noto è sufficiente per una dichiarazione di volontà da comunicare alla persona assicurata. Il contenuto della dichiarazione ha effetto nel momento in cui sarebbe regolarmente pervenuto al destinatario per via normale se non ci fosse stato cambiamento di indirizzo.

8 Cosa succede in caso di adeguamento delle condizioni d'assicurazione?
L'assicuratore e l'emittente (in qualità di stipulante) possono concordare modifiche delle presenti condizioni e delle somme d'assicurazione. Tali modifiche sono comunicate al titolare della carta principale per iscritto almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore. Si considerano approvate dal medesimo se l'assicurazione non viene disdetta per un termine antecedente l'entrata in vigore della modifica (come data di disdetta si considera la data in cui la disdetta perviene all'emittente).

9 Qual è il diritto applicabile?
Per il presente contratto vale il diritto svizzero.
Restano riservate le disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA), sempre che le sue disposizioni non imperative non siano state modificate nelle presenti CGA.

10 Ombudsman delle assicurazioni private e della Suva
L'Ombudsman delle assicurazioni private e della Suva è a disposizione degli assicurati come ufficio di conciliazione neutrale. La competenza dell'Ombudsman si limita alla consulenza e alla mediazione e quindi non può decidere vertenze legali. Egli non può risolvere le controversie giuridiche, un compito che resta di competenza dei tribunali ordinari.

Indirizzo di contatto nella Svizzera tedesca (sede principale):

Casella postale 2646, CH-8022 Zurigo
Tel.: +41 44 211 30 90 – Fax: +41 44 212 52 20
E-mail: help@versicherungsumbudsman.ch

Succursale Svizzera romanda:

Chemin Des Trois-Rois 2
Casella postale 5843
CH-1002 Losanna
Tel.: +41 21 317 52 71 – Fax: +41 21 317 52 70
E-mail: help@ombudsman-assurance.ch

Succursale Svizzera italiana:

Via G. Pocobelli 8, Casella postale
CH-6903 Lugano
Tel.: +41 91 967 17 83 – Fax: +41 91 966 72 52
E-mail: help@ombudsman-assicurazione.ch

11 Come vengono trattati dall'assicuratore i dati personali?
L'assicuratore è autorizzato a richiedere presso terzi coinvolti e a elaborare i dati necessari ai fini della gestione del contratto e del sinistro (p.es. l'emittente). Allo stesso modo, per la gestione del contratto e la liquidazione del sinistro l'assicuratore è autorizzato a chiedere a tali terzi informazioni utili, nonché a prendere visione degli atti ufficiali.
L'assicuratore si impegna a trattare in modo confidenziale le informazioni così ottenute. I dati sono custoditi in forma cartacea e/o elettronica.
Se necessario i dati sono inoltrati a terzi, vale a dire ad altri assicuratori, coassicuratori o riassicuratori coinvolti, come pure alle aziende che forniscono servizi, all'emittente e agli assicuratori in Svizzera e all'estero. I dati potranno essere comunicati anche ad altre terze persone responsabili e ai loro assicuratori di responsabilità civile in vista del riconoscimento di pretese di regresso.
L'assicuratore è autorizzato a comunicare a terzi (segnatamente alle autorità competenti, ai pubblici uffici e all'emittente) a cui è stata confermata la copertura assicurativa, qualsiasi sospensione, modifica o cessazione dell'assicurazione come pure l'eventuale rifiuto di un caso di sinistro.

1 Che cosa è assicurato, quando e dove?

Sono assicurate le spese in relazione a prestazioni di viaggio conformemente alle disposizioni seguenti. La premessa necessaria è che la persona assicurata abbia subito uno degli eventi imprevisi menzionati qui di seguito:

1.1 Annullamento o interruzione del viaggio in seguito a:

- decesso, infortunio grave, malattia grave inaspettata o complicazioni nella gravidanza della persona assicurata o di una persona con la quale la persona assicurata vuole viaggiare, a condizione che la stessa sia menzionata esplicitamente nella conferma di prenotazione;
- complicazioni nella gravidanza della moglie / partner registrata della persona assicurata o della persona che assume tale ruolo;
- decesso, infortunio grave o seria malattia impreveduta di una persona vicina alla persona assicurata;
- decesso, infortunio grave o malattia grave impreveduta della persona presso la quale la persona assicurata intendeva soggiornare durante il viaggio, se è impossibile trovare un alloggio alternativo ragionevolmente accettabile;
- perdita del posto di lavoro della persona assicurata, se sussiste un diritto a prestazioni nel quadro dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione o di un'altra normativa equivalente dello Stato di domicilio della persona assicurata;
- eventi bellici o disordini imprevisi nello Stato di destinazione che mettono concretamente in pericolo la vita della persona assicurata, a condizione che l'inizio del viaggio prenotato cada nei primi 14 giorni successivi al primo verificarsi dell'evento bellico o del disordine in questione;
- attacchi terroristici imprevisi presso la destinazione del viaggio che mettono concretamente in pericolo la vita della persona assicurata, a condizione che gli attacchi terroristici in questione si verifichino entro un periodo di 30 giorni prima dell'inizio del viaggio prenotato o direttamente durante tale viaggio;
- catastrofi naturali imprevisi nello Stato di destinazione e/o lungo il percorso pianificato che rendono impossibile il proseguimento del viaggio o mettono concretamente in pericolo la vita della persona assicurata;
- eventi imprevisi presso la destinazione del viaggio, ufficialmente dichiarati dall'OMS come epidemia, che mettono concretamente in pericolo la vita della persona assicurata;
- avvertimento impreveduto del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) o di un'istituzione simile dello Stato di domicilio della persona assicurata di non recarsi nello Stato di destinazione per il quale la persona assicurata ha prenotato il viaggio (fatta eccezione per tutti gli eventi esclusi ai sensi della cifra 2.3 CGA e della cifra 3 CPA);
- intolleranza della persona assicurata a vaccini o profilassi;
- citazione imprevista davanti a un tribunale ordinario, se la persona assicurata deve presentarsi come testimone o giurato (non tuttavia per motivi professionali o di consulenza);
- gravi danni all'abitazione o all'abitual sede commerciale della persona assicurata in seguito a furto, inondazione, incendio o danni della natura oppure quando la polizia richiama il ritorno della persona assicurata al suo domicilio o alla sua sede commerciale in relazione a eventi del genere;
- ritardo o soppressione del mezzo di trasporto all'andata, quando l'inizio del viaggio prenotato è reso impossibile a causa del ritardo o della soppressione del mezzo di trasporto pubblico utilizzato per raggiungere il luogo di partenza previsto nel programma di viaggio;
- soppressione del veicolo all'andata, se durante il viaggio diretto per raggiungere il luogo di partenza previsto nel programma di viaggio il veicolo privato utilizzato o il taxi non possono circolare a causa di un incidente o di una panne (panne dovute a chiavi e benzina non sono assicurate);
- se lo svolgimento del viaggio è impedito da scioperi (ad eccezione degli scioperi dell'agenzia viaggi o dei suoi fornitori di servizi);
- furto del passaporto o della carta d'identità, se il passaporto o la carta d'identità vengono rubati alla persona assicurata immediatamente prima della partenza e ciò rende impossibile la partenza (nota: in diversi aeroporti vi sono uffici per il rilascio di passaporti d'emergenza).

1.2 Partenza ritardata

La partenza del volo, della nave o del treno per il viaggio di andata della persona assicurata subisce un ritardo impreveduto di oltre 12 ore.

1.3 Mancata partenza

La persona assicurata perde il volo, la nave o il treno per il viaggio di andata in seguito agli imprevisi seguenti:

- panne o incidente imprevisi con l'automobile utilizzata per recarsi al punto di partenza;
 - annullamento o limitazione imprevisi del servizio regolare dei mezzi di trasporto pubblici a causa di:
 - maltempo,
 - scioperi o conflitti del lavoro,
 - guasto tecnico o incidente,
- sempre che la persona assicurata non ne fosse a conoscenza prima di iniziare il viaggio.

2 Quali prestazioni vengono fornite?

Vengono fornite le prestazioni seguenti, fino a concorrenza degli importi indicati in paragona delle prestazioni assicurative:

2.1 In caso di rinuncia al viaggio ai sensi della cifra 1.1 CPA

Le spese che la persona assicurata deve sostenere per contratto in caso di rinuncia al / annullamento del viaggio prenotato.

2.2 In caso di interruzione del viaggio ai sensi della cifra 1.1 CPA, partenza ritardata ai sensi della cifra 1.2 CPA o mancata partenza ai sensi della cifra 1.3 CPA

Le spese che la persona assicurata può dimostrare di aver dovuto sostenere per prestazioni di viaggio e/o alloggio prenotate e dovute per contratto, ma delle quali non ha usufruito. Il risarcimento è calcolato in base al prezzo totale del viaggio, dedotte le prestazioni consumate. Per il rimborso delle spese restanti fa stato il rapporto fra i giorni di cui non si è usufruito e il totale dei giorni di viaggio. Il prezzo del viaggio è il prezzo per il trasporto e l'alloggio della persona assicurata, l'automobile noleggiata e altre prestazioni comprese nel prezzo del viaggio prenotato e menzionate nel contratto. Oltre alle prestazioni di viaggio e/o alloggio di cui non si è usufruito, possono essere rimborsate anche le spese per la modifica del viaggio prenotato.

2.3 Mancata partenza ai sensi della cifra 1.3 CPA

Oltre alle prestazioni menzionate alla cifra 2.2 CPA, l'assicuratore fornisce anche le prestazioni seguenti se la persona assicurata manca la partenza per il viaggio assicurato prenotato in anticipo:

- 2.3.1 informazione dell'impresa di trasporto e/o dell'operatore turistico circa il ritardo dell'arrivo della persona assicurata;
- 2.3.2 organizzazione e assunzione delle spese per opportunità alternative e supplementari di viaggio e pernottamenti in albergo (al massimo però fino a concorrenza dei costi che si sarebbero affrontati raggiungendo per la via più diretta la destinazione del viaggio prenotato).

3 Quando non sussiste alcuna copertura assicurativa? (Esclusioni)

Oltre alle esclusioni di cui alla cifra 2.3 CGA non sussiste alcuna copertura assicurativa per i sinistri ed eventi seguenti:

3.1 Sinistri che la persona assicurata ha causato per grave negligenza; oppure se la persona assicurata tenta di ingannare l'assicuratore (per tutte le prestazioni).

3.2 In caso di rinuncia al o interruzione del viaggio sono esclusi i casi e le situazioni seguenti:

- rinuncia o interruzione a causa di una gravidanza, se la causa si manifesta nelle 8 settimane precedenti la data stimata del parto, sempre che si fosse a conoscenza della gravidanza prima della prenotazione del viaggio;
- una malattia o i postumi di un infortunio, di un'operazione o di un intervento medico che sussistevano già al momento della prenotazione oppure la persona assicurata è in cura da un medico e non è guarita prima della data del viaggio. La suddetta esclusione non vale tuttavia nel caso in cui nei 30 giorni precedenti la prenotazione del viaggio la persona assicurata faccia confermare per iscritto da un medico riconosciuto di essere in grado di viaggiare. In caso di sinistro tale attestato deve essere presentato all'assicuratore;
- spese supplementari derivanti dal fatto che l'ufficio di prenotazione o l'agenzia viaggi non sono stati informati immediatamente della rinuncia o dell'interruzione del viaggio;

- rinuncia o interruzione dovuta al fatto che il viaggio è stato prenotato per o attraverso uno Stato che il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) o un'altra istituzione nello Stato di domicilio della persona assicurata aveva consigliato di evitare;
- disposizioni o azioni restrittive da parte del governo di uno Stato qualsiasi;
- tutte le pretese derivanti dal fatto che la persona assicurata non può iniziare il viaggio poiché non ha ricevuto per tempo un passaporto o un visto valido;
- scioperi già iniziati o per i quali è stata comunicata una data d'inizio prima della prenotazione e/o dell'inizio del viaggio;
- eventi bellici, disordini, attacchi terroristici, catastrofi naturali ed epidemie verificatisi prima della prenotazione del viaggio.

3.3 In caso di inizio ritardato del viaggio o mancata partenza e ritardi del viaggio, non sono assicurati i sinistri:

- dovuti a scioperi o conflitti del lavoro già iniziati o per i quali è stata comunicata una data d'inizio prima di intraprendere il viaggio;
- risultanti dalla messa fuori servizio – su ordine o raccomandazione di un'autorità di vigilanza di uno Stato qualsiasi – di aerei, navi o treni prenotati dalla persona assicurata. In questo caso la persona assicurata deve inoltrare le eventuali pretese all'impresa di trasporto in questione;

- derivanti dalla mancata fornitura di prestazioni di servizio o di trasporto (in seguito a errore, insolvenza, omissione, ritardo o per altri motivi) dell'organizzatore di una parte qualunque del viaggio prenotato, con riserva degli eventi indicati espressamente come assicurati;
- derivanti dal fatto che la persona assicurata non ha intrapreso quanto possibile per effettuare il check-in entro l'orario previsto;
- derivanti dal fatto che la persona assicurata ha rifiutato un trasporto alternativo simile.

V. Tabella sinistri

In caso di sinistro, si ricorda di ottemperare agli obblighi menzionati alla cifra 3 delle CGA (sezione III).

Per poter esaminare il sinistro, l'assicuratore ha bisogno di diversi giustificativi concernenti il verificarsi del danno, il suo ammontare, ecc. Nella tabella seguente sono elencati i documenti da inoltrare all'assicuratore per ricevere al più presto la prestazione. Naturalmente occorre inoltrare solo i giustificativi per le prestazioni assicurative che la persona assicurata intende richiedere. In caso di dubbio, si prega di domandare all'incaricato liquidazione sinistri quali siano i giustificativi necessari.

Prestazione	Documenti necessari per ottenere la prestazione
In generale	<ul style="list-style-type: none"> • cifre iniziali e finali del numero della carta • denuncia di sinistro compilata per intero e conformemente a verità • giustificativi originali (in caso di trattamento simultaneo da parte di terzi sono sufficienti le copie), sui quali figurano il prezzo e la data di acquisto per le spese da risarcire, come pure il relativo giustificativo della carta se del caso • comprova del pagamento del mezzo di trasporto pubblico utilizzato/del biglietto/del contratto o della prestazione • nome del medico curante e dichiarazione di scioglimento dal segreto professionale • rapporto di polizia, in caso di intervento della polizia • relazione bancaria della persona assicurata • giustificativo che comprova in che misura terzi (p.es. compagnia aerea, altri assicuratori) si sono fatti carico dei costi
Annullamento, interruzione del viaggio	<ul style="list-style-type: none"> • biglietti o buoni viaggio / fatture non utilizzati • nel caso di e-ticket: conferma della compagnia aerea che il volo non è stato preso e ammontare dell'eventuale rimborso spese • fattura di prenotazione e di storno dell'operatore • certificati medici • documentazione indipendente a comprova dei motivi della partenza ritardata o mancata o dell'annullamento o interruzione del viaggio
Incaricato liquidazione sinistri: Allianz Assistance	